

condizioni:

- a) durata del contratto: un anno a partire dal 1° luglio 1935;
- b) contenuto e limiti del contratto: propaganda, trattazione e raccolta di assicurazioni collettive in genere. La Direzione Generale si riserverebbe di affidargli incarichi specifici per la trattazione di singoli contratti;
- c) compensi - premi di produzione: assegno mensile posticipato di £. 1.100 in conto cointeressenza che verrebbe corrisposta, a fine d'anno, sulla produzione realizzata - in dipendenza della specifica opera di propaganda o di acquisizione effettuata dall'interessato, sia direttamente con la Direzione Generale, sia per il tramite dell'Agenzia Generale di Roma - nella misura seguente:

fino a 20 milioni di capitali assicurati il 2 ‰ dei capitali stessi;

per l'eccedenza e fino

a 40 milioni di capitali assicurati 1,50 ‰ dei capitali stessi;

per l'eccedenza e fino

a 60 milioni di capitali assicurati 1 ‰ dei capitali stessi; oltre i 60 milioni di capitali assicurati nessuna ulteriore cointeressenza.

A titolo di rimborso spese, a forfait, per i giorni in cui l'interessato - previa autorizzazione della Direzione Generale - dovrà recarsi fuori Roma per lo svolgimento del suo lavoro, una diaria di £. 25, da elevarsi a £. 45 nei casi di pernottazione, oltre il rimborso delle spese ferroviarie in 1^ classe sulla rete delle FF.SS.-

- d) tasse e competenza giudiziaria: l'imposta di R.M. e tutte le tasse di altra natura, derivanti dall'incarico in questione, sarebbero a completo carico dell'interessato, con l'obbligo di rifonderle all'Istituto nel caso in cui questo fosse tenuto ad anticiparle.